

Combattere con le parole. Note sulla semantica della guerra civile nella prima età moderna*

LUCA SCUCCIMARRA

1. *Semantiche del conflitto. Una premessa storico-concettuale*

È alla riflessione storico-concettuale di Reinhart Koselleck che dobbiamo quella che a tutt'oggi resta la più acuta analisi del ruolo giocato dalla classica nozione di «guerra civile» nelle dinamiche di costituzione del moderno vocabolario della politica. Come troviamo esplicitamente puntualizzato nel saggio *Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als geschichtliche Kategorie*, risalente alla fine degli anni Sessanta, tale espressione, nelle sue diverse declinazioni moderne («Bürgerkrieg», «guerres civiles», «civil war»), rappresenta, infatti, per lo storico tedesco, uno dei «termini centrali» attraverso il quale sono state articolate linguisticamente – e fissate giuridicamente – le «passioni e le esperienze delle lotte animate dal fanatismo religioso» nel secolo dei terribili conflitti confessionali «che devastarono successivamente e contemporaneamente la Francia, i Paesi Bassi,

la Germania e l'Inghilterra»¹. Da essa si può, dunque, partire per ripensare la storia concettuale della modernità politica in una prospettiva attenta proprio alla *semantica del conflitto* come cruciale luogo di consolidamento riflessivo e discorsivo dei processi di innovazione intellettuale e materiale concretamente in atto nell'Europa della prima età moderna.

Che cosa ciò possa significare nella specifica prospettiva metodologica della *Begriffsgeschichte* come peculiare modello di indagine linguistica sulle dinamiche del mutamento storico lo troviamo chiaramente esemplificato nella «fondamentale»² voce *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg* pubblicata nel quinto volume dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, la più compiuta e ambiziosa applicazione storiografica dei principali assunti di questo indirizzo di ricerca³. Come lo stesso Koselleck non manca di puntualizzare nella sua introduzione al lemma, la nozione di «guerra civile» appartiene, infatti, ad un'ampia costellazione di concetti risalenti alla «storia romana»

che «vennero ripresi nell'uso linguistico medievale e infine introdotti nelle lingue volgari europee» al fine di dare consistenza riflessiva e lessicale alle più o meno traumatiche esperienze di crisi e trasformazione costituzionale di volta in volta prodotte dalle dinamiche evolutive delle società vetero-europee⁴: nozioni volte a definire dal punto di vista dei poteri dominanti – e cioè dall'alto verso il basso – le manifestazioni di «disordine politico violento», come «tumultus», «turba», «seditio», «conjuratio» e «rebellio», ma anche «concetti dell'illegittimità politica»⁵ in grado di giustificare un'azione violenta dal basso verso l'alto, come «Tyrannis», «Despotie» e, a partire dalla Rivoluzione francese, «Dictatura»; nonché termini in grado di designare i disordini da una prospettiva quasi neutrale, come è il caso appunto di «discordia», «motus», «vicissitudo» e, soprattutto, di «bellum civile»⁶.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un perfetto caso di studio di quel «problema temporale della durata, del cambiamento e della novità» dei «concetti storici fondamentali» che può essere considerato come il più caratteristico tema storiografico della *Begriffsgeschichte* koselleckiana sin dal suo originario consolidamento metodologico – un approccio, questo, che spinge inevitabilmente la ricostruzione storico-concettuale verso «un'articolazione prospettica di significati che permangono, si sovrappongono, invecchiano e si rinnovano»⁷. Come sottolinea Koselleck, la continuità terminologica vigente per secoli in questo ambito semantico non implica, infatti, che i «concreti titoli giuridici» e i «conflitti materiali» portati per il suo tramite al concetto non abbiano sperimentato trasformazioni anche profonde «di situazione in

situazione» e «di epoca in epoca». Al tempo stesso, però, tale «semantica non è così astratta o variabile, da non consentire di derivare da una terminologia diffusa anche strutture comuni». Nello specifico, annota Koselleck, abbiamo sempre a che fare con

concetti giuridici, che si riferiscono ad un ordinamento politico preesistente. Quando un tale ordinamento è messo in pericolo da disordini, allora gli interessati ricorrono a un diritto potenzialmente comune e quando si verificano mutamenti nella costituzione, essi restano fondamentalmente nell'ambito delle possibilità finite dell'esercizio umano del potere. Il titolo potestativo greco della monarchia, della aristocrazia e della democrazia assieme alle loro forme degenerate, resta applicabile nella storia europea a dispetto di ogni fondamentale mutamento, senza violare i dati dell'esperienza e le possibilità di aspettiva. Qualcosa di analogo vale per le forme fenomeniche dei disordini e delle guerre civili. Le dottrine di Tucidide o di Tacito restano non solo utilizzabili retoricamente, ma anche spendibili empiricamente⁸.

2. *Pensare la «guerra civile» nell'Europa dei conflitti di religione*

Ma che cosa significa in concreto «guerra civile» nell'Europa della prima età moderna? Muovendo da una lettura brunneriana della specifica vicenda storica dei territori di lingua tedesca⁹, Koselleck appare convinto che non si possa ripondere a questa domanda senza tener conto della funzione “costituzionale” ancora esercitata in tale contesto dalle strutture giuridiche, di chiara derivazione feudale, caratteristiche della declinante «società vetero-cetuale»: centrale nella semantica cinquecentesca del conflitto restava, infatti, il riferimento

“positivo” al «diritto di veto dei ceti, così come lo rivendicava, ad esempio, l'unione dei Paesi Bassi». La «vecchia guerra civile» rimaneva perciò, in larga misura, una vera e propria «guerra fra cittadini qualificati dall'appartenenza ai ceti, un *bellum civile*, appunto», legittimato dalla «faida ormai in estinzione o da legami di tipo patrizio stipulati tra i diversi soggetti dell'universo corporato»¹⁰. È in questa stessa intellaiatura che, secondo Koselleck, si innesta la cruciale dinamica evolutiva che anche nei territori del *Reich* avrebbe condotto al superamento di una «costituzione imperiale gerarchicamente ordinata»: vale a dire quel processo di «confessionalizzazione» del conflitto politico-sociale che «fino al 1648 avrebbe giustificato disordini e lotte di ogni tipo»¹¹. Da questo punto di vista, perfino la *guerra dei contadini*, il più radicale fenomeno insurrezionale prodotto nell'universo tedesco dalla fine della *Res publica christiana*, può essere interpretata, infatti, «al di là delle sue cause economiche e dei suoi motivi religiosi», come «un tentativo politico-giuridico di ottenere, oltre all'autonomia della comunità di fedeli, anche una partecipazione alla struttura cetuale dei territori». Come una «guerra», dunque, a tutti gli effetti «cetuale»¹², in quanto tale apertamente assimilabile alla nozione politicamente neutra di «bellum civile», elaborata dagli scrittori tardo-medievali attraverso una rilettura in chiave apertamente “faidale” delle fonti classiche¹³.

A dispetto di tutti gli elementi di continuità strutturale, è difficile peraltro negare la assoluta eccezionalità del doppio scenario di crisi – al tempo stesso religiosa e politica – prodotto in Europa dalla fine dell'unità dei Cristiani. Al proposito si sarebbe quasi tentati di giocare il giovane Koselleck

contro quello più maturo, se è vero che nella sua prima e discussa opera – il volume *Kritik und Krise* – egli descriveva in questi termini gli effetti della «guerra civile religiosa» cinque-seicentesca:

come conseguenza della rottura dell'unità della Chiesa, l'intero ordinamento sociale si scardinò. Antichi vincoli e lealismi furono spezzati. Alto tradimento e lotta per il bene comune divennero concetti interscambiabili a seconda dei diversi campi e a seconda degli uomini che mutavano campo. L'anarchia generale portò a duelli, violenze e stragi, e la pluralizzazione dell'Ecclesia santa costituì un fermento di degenerazione per tutto ciò che un tempo era ancora un'unità: famiglie, ceti, paesi, e popoli¹⁴.

Se questo era il panorama, non può sorprendere che di fronte all'intensità dello scontro politico-religioso in atto, in una parte della cultura cinquecentesca – quella più nutrita di letture classiche – la stessa nozione di «bellum civile» abbia potuto essere utilizzata in chiave tutt'altro che neutra, proprio per stigmatizzare il preoccupante livello di «inimicizia interna» prodotto, nei territori del *Reich* ma non solo, dalla fine della *Res publica christiana*¹⁵. In tale contesto, il termine finiva così per recuperare quella connotazione drasticamente negativa che gli era stata propria in non pochi luoghi della letteratura e della storiografia latina, riproponendosi, a distanza di secoli, come l'espressione più estrema del tradizionale vocabolario del *disordine politico*: per il suo tramite tornava, cioè, a manifestarsi lo spettro di una forma radicalizzata di «discordia civium» capace di mettere in questione i fondamenti stessi del patto associativo, trascinando la «civitas» in un'inarrestabile spirale di lutti e distruzione¹⁶ – quella stessa condizione di conflitto generalizzato che in un celebre passo del *De officiis* Cicerone aveva evocato

come l'esito ultimo e più devastante dell'irrompere di un'autoreferenziale logica di parte – la distruttiva *logica delle fazioni* – nel governo della «res publica»¹⁷.

A rientrare in circolazione qui era evidentemente la cupa rappresentazione del «bellum civile» come offesa ai più sacri fondamenti della comune cittadinanza veicolata con la massima potenza espressiva da alcuni famosi passi di Sallustio e Lucano¹⁸; più in particolare, quel *topos* della *guerra civile* come *guerra fratricida* che già in epoca tardo-classica si era imposto come un cruciale elemento di ispirazione del discorso storiografico e letterario sul tema¹⁹. È sufficiente sfogliare i *Politicorum sive civilis doctrina libri sex* di Justus Lipsius, il padre del moderno neostoicismo, per trovare compiutamente esplicitata la portata di un lavoro di recupero e rimeditazione delle fonti antiche che nei secoli successivi si sarebbe rivelato come uno dei più duraturi elementi di ispirazione del moderno discorso sulla guerra civile. Nel Libro VI della *Politica*, Lipsius si serve, infatti, proprio della testimonianza dei classici – da Cicerone a Seneca, da Sallustio a Lucano – per giustificare la propria condanna netta e senza appello dei «civilia mala» di cui l'Europa del Cinquecento era stata a lungo testimone²⁰. E al centro del florilegio di testi a tal fine composto si colloca proprio la narrazione sallustiana dei tragici effetti dissolutivi prodotti sul complessivo tessuto delle relazioni politiche e sociali da questa patologica forma di conflitto «in cui i sudditi combattono contro il proprio Principe o gli uni contro gli altri»²¹:

In effetti quale sorta di scelleratezza è estranea alla guerra civile? Che vi resta di umano o di divino, che ancora non sia stato cancellato o profanato?

Uomini appartenenti al medesimo esercito contrap-

porsi, e padri e figli prestare giuramenti diversi.

– Videro i volti dei padri nell'esercito nemico, e i fratelli l'un l'altro armati:

Eserciti contrapposti appartenenti allo stesso sangue. Quale sorta di sciagura non implica? Proscrizioni di innocenti per la colpa d'esser ricchi, supplizi di uomini illustri, città devastate dagli esili e dagli assassini, i beni dei miseri cittadini venduti o donati come bottino di nemici...²².

Qui troviamo perfettamente esemplificato il peculiare modo argomentativo lipsiano, quella inimitabile capacità di utilizzo delle fonti classiche che, come ha scritto Gerhard Oestreich, oggi rende la sua opera «quasi insopportabile e in ogni caso molto difficilmente accessibile»²³. È però proprio grazie alla sua capacità di «riassumere tutta la sapienza politica dell'antichità in massime di storici, filosofi e poeti», che il discorso sulle miserie del «bellum civile» elaborato, sulla base della *propria* esperienza storica, da autori come Sallustio e Lucano, poteva tornare ad essere, a distanza di secoli, patrimonio comune della cultura europea, apparentemente «senza perdere nulla della sua applicabilità o, addirittura, della sua verità»²⁴. Nella teorizzazione di Lipsius, il recupero dei fondamentali elementi di conoscenza veicolati da quel discorso diveniva, infatti, un passaggio decisivo al fine di «indicare una possibile via di uscita dal caos delle guerre civili di religione, senza dover ricorrere alle tanto discusse Sacre scritture»²⁵. Tradotto nelle sofisticate categorie dell'antropologia storica koselleckiana, ciò significa che nella sua *Politica* l'esperienza mediata dai classici rendeva «in qualche modo prevedibili quelle soglie di sorpresa (*Überraschungsschwellen*) che continuavano a rappresentare un punto di conflitto per le confessioni fanatiche. Non solo si acquistavano nuove

prospettive, ma esse divenivano possibili, perché erano state recuperate prospettive di lungo periodo. Delle risposte razionali, politiche, divenivano giustificabili storiograficamente»²⁶.

Sarebbe sicuramente interessante soffermarsi sui singoli passaggi costruttivi attraverso i quali Lipsius viene articolando la sua peculiare dottrina "neo-romana" delle cause, degli sviluppi e della fine delle guerre civili. In questa sede mi limiterò solo a sottolineare il ruolo non irrilevante che essa gioca nella fondazione di un modello (moderatamente) assolutistico di governo monarchico, assunto come l'unica efficace garanzia della pace e della concordia tra i cittadini in un'epoca caratterizzata da profondi dissidi politici e religiosi²⁷. Anche nelle opere di Lipsius sembra riproporsi, infatti, quella che Richard Tuck considera la caratteristica dominante di tutti gli esponenti del *neo-tacitismo* rinascimentale: la tendenza, cioè, a vedere «ogni politica come una guerra civile potenziale» e i propri concittadini come soggetti non differenti da nemici con cui si vive «in una pace sempre difficile»²⁸. Non può sorprendere, perciò, che «dopo aver descritto in modo impressionante gli orrori del dispotismo», Lipsius condanni «il tirannicidio altrettanto severamente della resistenza al potere dello Stato»²⁹. Come egli non manca di sottolineare nel denso capitolo VI, 5 della *Politica*, specificamente dedicato alla discussione di tali questioni, è impossibile, infatti, sradicare la «struttura» del potere tirannico «senza causare lo sterminio di chi la sradica», «perché da ciò sorgono le fazioni, i dissidi e le guerre intestine», che a buon diritto possono essere definite come un vero e proprio «mare di sventure». Sebbene sia proprio degli animi coraggiosi

voler impugnare la spada contro quel «mostro crudele» che è la tirannide, di fronte al rischio di una ricaduta nei «civilia mala» è perciò sicuramente «più saggio e di maggior utilità pubblica» imbracciare lo «scudo della tolleranza» e astenersi da qualsiasi atto di violenza, giacché, come ricorda Plutarco, «una guerra civile è peggiore e più miseranda di una tirannide o di un dominio iniquo»³⁰.

È anche in ragione di questa specifica forma di *politica storica* che Lipsius ha potuto essere annoverato – assieme a Bodin e Hobbes – tra i creatori di una nuova semantica della politica, centrata proprio sulla contrapposizione tra il nascente concetto di «Stato-dominio»³¹, elaborato in esplicita antitesi alla tradizionale costellazione dei diritti di auto-determinazione e auto-difesa cetuali, e una nozione "neo-classica" di «guerra civile», declinata in chiave sempre più strutturalmente anti-politica³². Certo, come è stato da più parti ricordato, il linguaggio generale attraverso il quale Lipsius articola la sua personale rimeditazione del rapporto tra ordine e conflitto resta ancora quello di una «psicologia morale» di evidente ispirazione classica: egli si riferisce, cioè, direttamente «alle persone attive e passive per eliminare, attraverso la ragione e la tattica, le occasioni di guerra civile o portarla, se possibile, in modo consensuale a conclusione»³³. Anche da questo specifico punto di vista, siamo ben lontani perciò dal rivoluzionario "cambio di paradigma" che avrebbe investito il linguaggio – e la stessa logica – della politica moderna in coincidenza con lo straordinario percorso intellettuale di Thomas Hobbes. Nelle pagine dei *Politicorum sive civilis doctrina libri sex* è, però, già sufficientemente evidente quel processo di «necessaria» monopoliz-

zazione statale del legittimo esercizio della forza fisica che a livello categoriale avrebbe condotto ad una sempre più netta separazione tra l'universo della «guerra» e quello della «guerra civile», aprendo la strada ad una modalità peculiarmente moderna di concettualizzazione della politica³⁴. Non può sorprendere, perciò, che nelle pagine finali dell'opera la stessa «politica di potenza» statale – e il «prudente» utilizzo della forza militare che ne è a fondamento – possa emergere come un fondamentale strumento di governo a disposizione del principe per tenere sotto controllo e alla fine neutralizzare i pericolosi focolai di «discordia civile» prodotti dalla spinta delle passioni umane. Per Lipsius, è anche a questo livello che si esprime, infatti, il ruolo assolutamente cruciale spettante alla *militia* nella vita dello Stato, giacché – come insegna, ancora una volta, l'esperienza degli antichi – spesso è proprio la «guerra esterna (*bellum externum*)» a generare la più salda «*concordia*» tra i cittadini³⁵.

3. «Guerra» e «guerra civile» nel vocabolario dello *Ius naturae et gentium*

Sarebbe, peraltro, inutile cercare nelle opere di Lipsius tracce esplicite di quel rigido dispositivo di segmentazione dello spazio politico che, secondo autori come Herfried Münkler, rappresenta l'autentico fondamento costruttivo della «moderna distinzione tra guerra statale e guerra civile, ovverosia tra guerre interstatuali e guerre infra-sociali»³⁶. Come è stato recentemente sottolineato, «scrivendo in un'epoca di confini indistinti e prima che la sovranità avesse acquisito qualsiasi coerente signifi-

cato», nella sua teorizzazione Lipsius non sembra, infatti, voler proporre una netta distinzione tra politica interna e politica estera, se non per il tramite di una vaga differenziazione «tra le politiche indirizzate ai propri sudditi e quelle indirizzate agli altri principi»³⁷. Per trovare più chiaramente declinata in questa chiave la nozione proto-moderna di «guerra civile» occorrerà allora attendere la genesi di quel nuovo ordine di relazioni interstatuali che, con qualche approssimazione, siamo abituati a chiamare *sistema Westfalia*. Secondo alcuni interpreti, è proprio con questo passaggio, cristallizzato a livello riflessivo nell'impianto del nascente *Ius naturae et gentium*, che la nozione di «bellum civile» tende, infatti, sempre più a coincidere con quella di «bellum internum» o «intestinum», nella specifica accezione statualistica da essa assunta nel vocabolario della modernità: quella, cioè, di una guerra combattuta all'interno dei confini dello Stato e avente come posta in gioco «il riconoscimento o la deposizione di un sovrano»³⁸. Si trattava, evidentemente, di una declinazione del concetto sufficientemente ampia da ricomprendere in sé i conflitti dinastici prodotti dalle «concorrenti pretese di potere» di differenti aspiranti al trono, le «guerre rivoluzionarie» alimentate da questioni di «partecipazione politica» o di «ordine sociale», così come le rivendicazioni secessionistiche di gruppi definiti in senso territoriale, etnico o religioso – fenomeni strutturalmente differenziati che nella successiva semantica del conflitto avrebbero progressivamente acquisito una sempre più spiccata autonomia categoriale. Da un punto di vista semantico, l'elemento caratterizzante diveniva, però, ora il riferimento «verticale» a quel rapporto comando-obbe-

dienza, che nella teoria politica dell'epoca rappresentava ormai, più o meno esplicitamente, il fondamento ultimo dell'intero sistema delle relazioni politico-sociali. Come ha sottolineato lo stesso Münkler, in tanta eterogeneità, le fattispecie di conflitto designate dal termine «guerra civile» avevano, infatti, pur sempre in comune il fatto di essere guerre

*combattute non tra sovrani, bensì contro un sovrano. Per il resto, le loro cause e modalità di svolgimento potevano essere diverse quanto si voleva. L'ordine dell'intero sistema si legava in linea di principio ad un'unica delimitazione, la distinguibilità tra guerre statali e guerre civili. Sin quando ci si è riusciti, l'ordine è rimasto stabile. Esso fu stabilizzato e perfino rafforzato da alcune guerre statali occasionalmente combattute*³⁹.

Non è possibile, peraltro, comprendere fino in fondo il senso di questo passaggio se non si tiene conto della profonda trasformazione sperimentata dalla complessiva semantica giuspolitica della «guerra» nell'Europa della prima età moderna. A dispetto della comune radice lessicale, la dimensione della «guerra civile» restò, infatti, sostanzialmente esclusa dall'intenso processo di *giuridificazione* – e *limitazione* – del conflitto bellico sviluppatosi nel laboratorio del nascente pensiero giusinternazionalistico moderno almeno a partire dalla pubblicazione del *De iure belli* di Alberico Gentili⁴⁰. Persino un autore sensibile per motivi politico-culturali all'adozione di un approccio più sfumato al nesso guerra-sovranià statuale come Hugo Grotius appare restio a considerare il conflitto tra un governante e una parte dei suoi sudditi come una vera e propria guerra, sottoposta in quanto tale alle regole e alle limitazioni dello *ius gentium*⁴¹. Nel *De iure belli ac pacis*, egli evita addirittura ogni contaminazio-

ne tra la questione della «guerra civile» e le ipotesi legittime di «guerra privata» o «mista» contemplate nella sua sistematica giusinternazionalistica, scegliendo di trattare i casi di conflitto interno dal classico punto di vista del *diritto di resistenza*, per lo più con esiti del tutto quietistici⁴². Grotius si dichiara, infatti, convinto che anche di fronte ad un sovrano che governi ingiustamente i sudditi debbano di regola astenersi dal ricorso alla forza, «sopportando il loro fato con tutta la forza d'animo di cui sono provvisti»⁴³. Nel *De iure belli ac pacis* sono, peraltro, rari i passi in cui egli utilizza esplicitamente la classica nozione di «*bellum civile*». Tra questi, merita sicuramente di essere ricordato un brano del capitolo I, IV, XIX specificamente dedicato al caso del *tyrannus defectu tituli* e non a caso culminante nella stessa citazione di Plutarco utilizzata da Lipsius nell'ultimo Libro della sua *Politica*:

Fatta eccezione per uno di questi casi, non vedo come possa essere legittimo per qualunque privato detronizzare o uccidere un usurpatore. Per quanto possa averne un vero diritto, dovrà lasciare l'usurpatore tranquillo nel suo possesso, piuttosto che coinvolgere il suo paese in pericolosi disordini e sanguinose guerre, che generalmente fanno seguito all'espulsione o all'uccisione di tali uomini, soprattutto se essi hanno una forte fazione all'interno o amici potenti all'estero. È quanto meno incerto se il re, o il senato, o un popolo, a cui l'autorità sovrana appartiene legittimamente, abbia volontariamente spinto le cose ad un estremo così pericoloso; e se la loro opinione su tale questione non è conosciuta, ogni ricorso alla forza sarebbe ingiusto. Favonius disse che [...] *una guerra civile è peggiore della necessità di sottomettersi ad un governo illegittimo*. E Cicerone che *qualsiasi pace è preferibile alla guerra civile*. E Titus Quintius Flaminius che era meglio lasciare Nabis, il tiranno di Sparta, in possesso del governo, piuttosto che portare alla rovina la città tentando di restaurare la sua libertà. A tal fine il consiglio di Aristo-

fane era di non allevare un leone all'interno della città, ma una volta allevato sopportarlo [...]»⁴⁴.

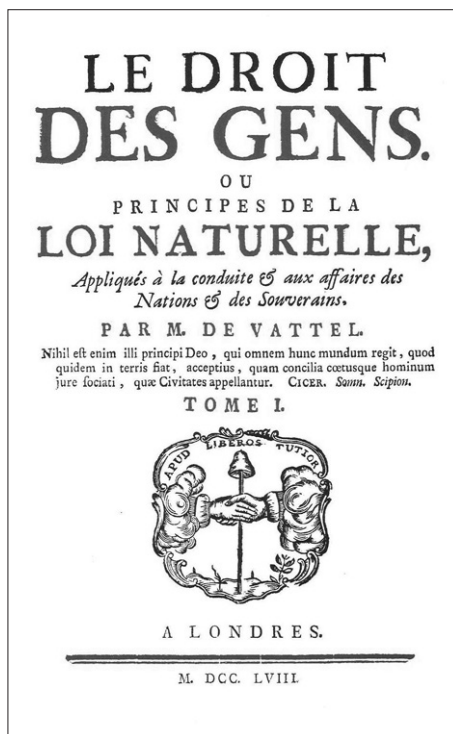
In questa sede non possiamo ovviamente soffermarci sui singoli snodi della rifondazione groziana della moderna semantica del conflitto. Da quanto richiamato emerge, tuttavia, con sufficiente evidenza che ci troviamo di fronte ad un aspetto rilevante e forse non ancora sufficientemente indagato di quel processo di progressiva *statualizzazione* della «guerra» che nei suoi celebri studi sulla genesi dello *ius publicum europeum* Carl Schmitt ha individuato come un passaggio-chiave nella creazione di uno spazio di esperienza giuspolitica compiutamente moderno⁴⁵. Al di là delle discutibili schematizzazioni schmittiane, anche su questo specifico versante del dibattito sembra, infatti, trovare conferma l'assunto che la moderna limitazione della guerra «sulla base del principio della sovranità territoriale» delle parti belligeranti sia stata portata a compimento anche attraverso una decisa ridefinizione del vocabolario politico dell'epoca, in virtù della quale la «guerra non pubblica», intesa come «guerra non statale», non solo era per principio ingiusta, ma non poteva più nemmeno essere considerata propriamente «guerra nel senso del nuovo diritto internazionale»⁴⁶. Saremmo di fronte, anzi, ad un aspetto cruciale di tale processo, se è vero, come ha scritto Eugenio Di Rienzo, che proprio nella sua costitutiva «incapacità di dare forma giuridica al conflitto civile» l'impianto categoriale del nascente *ius naturae et gentium* sperimentava la sua «più profonda linea di fuga» rispetto alla radicalità della crisi politico-religiosa in atto, relegando «una possibile teoria del *bellum intestinum* tra i "soggetti trascurati" dell'analisi politologica moderna, proprio perché questo feno-

meno poneva in causa non più un conflitto all'interno del quadro del diritto internazionale, bensì uno scontro sui fondamenti di esso, per il quale lo *jus publicum europeum* non poteva predisporre regole»⁴⁷.

Nella trattatistica politico-giuridica del Seicento sono davvero rare le eccezioni a questo approccio. Tra esse è forse possibile annoverare la costruzione del giurista inglese Richard Zouche che in un rapidissimo passaggio del suo *Juris et judicii fecialis*, scritto non a caso nei difficili anni della «Great Rebellion», torna a porre in un certo senso sullo stesso piano gli attori della guerra civile, definendoli però «adversarii» e non «hostes» in senso proprio, in quanto ormai privi di qualsiasi rapporto di comunanza giuridica⁴⁸. Nella riflessione giusinternazionalistica dell'epoca è possibile però trovare anche espressioni più radicali di quella tendenza alla de-giuridificazione del fenomeno «bellum civile» che può essere considerata una delle caratteristiche dominanti del pensiero della prima età moderna. È il caso, questo, dell'olandese Johannes Viet che nel suo *De iure militari liber singularis* (1670) si serve anche della testimonianza delle fonti classiche per rimarcare la strutturale estraneità di quella fattispecie all'universo formalizzato dei fenomeni bellici, «dissidia armata, libero populo ab altero populo libero rite indicata»⁴⁹, assoggettati per principio alle regole – e ai «privilegi» – dello *ius belli*: qui, infatti, i «bella civilia» sono apertamente assimilati a manifestazioni criminali («latrocinia») o a fenomeni di disordine politico («rebelliones»), in quanto tali rimessi direttamente ai poteri di repressione e punizione dello Stato⁵⁰.

Come ricorda Stephen C. Neff, perché i conflitti civili potessero essere considerati

come vere e proprie guerre, nella moderna accezione giusinternazionalistica del termine, sarebbe stato necessario compiere un «cruciale passaggio concettuale: quello di porre in qualche modo gli insorgenti su una posizione di parità giuridica con il governo contro il quale si stavano ribellando, almeno nelle questioni attinenti al conflitto stesso»⁵¹. Secondo la genealogia intellettuale proposta dallo stesso Neff, tracce abbastanza evidenti di questo mutamento di prospettiva compaiono già nella riflessione del giurista svizzero Jean-Jacques Burlamaqui che nei suoi *Principes du droit politique*, pubblicati postumi alla metà del XVIII secolo, porta allo scoperto la sotterranea equazione tra guerra civile e stato di natura presente in gran parte della letteratura giusnaturalistica dell'epoca, servendosi però per attribuire a questa fattispecie il carattere di una «vera e propria guerra», nella quale – venuto meno «ogni legame di dipendenza e obbligazione» tra sovrano e sudditi – le parti contrapposte si fronteggiano su un piano di assoluta eguaglianza⁵². Nella intelaiatura sistematica di Burlamaqui, affinché si possa parlare di una «veritable guerre» tra diverse componenti dello Stato occorre, tuttavia, che i sudditi abbiano delle «legittime ragioni» per prendere le armi contro il loro sovrano, giacché una resistenza armata priva di un «legittimo motivo» è «più una rivolta, una sollevazione, che una guerra propriamente detta». Nel cap. II, III dei *Principes*, egli si sofferma, perciò, sui concreti presupposti fattuali di questo tipo di conflitto, proponendo un'embrionale classificazione delle principali cause di «guerra civile»: una disputa sui diritti di successione al trono o sulle modalità di esercizio del governo nel caso di uno Stato monarchico, una frattura



Frontespizio della prima edizione del *Droit des gens* di Emerich de Vattel (Londra, 1758)

all'interno del corpo politico nel caso di uno Stato repubblicano. In tutti questi casi, infatti, la natura stessa del problema per il quale si giunge allo scontro armato fa sì che le parti in conflitto «formino come dei corpi distinti», i cui rapporti possono dunque essere regolamentati nello stesso modo in cui nelle «guerre pubbliche» si disciplinano quelli tra «due Stati sempre distinti»⁵³.

Considerazioni per alcuni versi analoghe animano, peraltro, negli stessi anni, l'approccio "geometrizzante" all'analisi dei conflitti infra-statali proposto da Christian Wolff nel suo *Jus Gentium methodo scientifica pertractatum* (1740-1749). In un celebre passo della sua opera, egli sceglie

anzi di definire il «bellum civile» proprio attraverso un'esplicita contrapposizione alla «rebellio» come *illegittima* forma di resistenza armata al «Rector civitatis»⁵⁴: si è in presenza di una guerra civile – scrive – «in tutti i casi in cui è lecito resistere al sovrano con la forza»; in ogni altra circostanza, il ricorso alla forza è «ribellione» o «tumulto» e i sudditi in essa implicati possono essere puniti come nemici pubblici⁵⁵. Anche nel sistema giusnaturalistico wolffiano tutto dipende, dunque, dalla legittimità sostanziale della causa: è questo il criterio ultimo «per decidere se un conflitto interno debba essere qualificato come una mera sedizione o una guerra civile, e di conseguenza se gli insorgenti debbano essere trattati come criminali ordinari o legittimi combattenti»⁵⁶. Se, pertanto, nella prima età moderna, la «criminalizzazione della guerra domestica» era stata funzionale ad estromettere dalle «regole del gioco giuridico» ogni questione di legittimità che investisse i fondamenti dell'obbligo politico, nell'universo concettuale dell'Illuminismo europeo un'operazione di «coerente formalizzazione politica» di quel tipo di conflitto cominciava ad apparire possibile⁵⁷. A riproporsi, così, in pieno Settecento, era quella dimensione della *iusta causa* di belligeranza dalla cui sistematica neutralizzazione aveva preso avvio, almeno secondo la celebre interpretazione di Schmitt, la duratura dinamica razionalizzante dello *Ius publicum europeum*. Nel suo stesso sviluppo argomentativo, la costruzione wolffiana appare, peraltro, ancora profondamente condizionata da quelle difficoltà di valutazione del merito della questione che nel pensiero giuridico del Cinquecento avevano spinto verso una declinazione puramente formale – e dunque «decisionistica» – della dottri-

na del *bellum justum*⁵⁸. A dispetto della sua asserita scientificità, questa concezione del «bellum civile» finiva così per riproporre sotto nuove forme il tradizionale paradigma sostanzialistico della guerra giusta, senza offrire alcuna concreta soluzione per risolvere nella pratica le dilemmatiche questioni di principio poste da ogni radicale divisione politica all'interno dello Stato⁵⁹.

4. Il "momento Vattel"

Rientra, forse, tra i grandi paradossi della storia del moderno diritto delle genti che il passo decisivo verso una piena elaborazione giusinternazionalistica del fenomeno della guerra civile sia stato compiuto proprio da Emmerich de Vattel, il primo consequenziale teorico della «guerre en forme» come relazione giuridicamente regolata tra gli Stati. Nel suo celebre *Droit des Gens*, in un capitolo esplicitamente intitolato *De la guerre civile*, dopo aver riecheggiato la definizione wolffiana della «ribellione» come illegittima forma di ricorso alle armi contro i propri governanti, Vattel propone infatti una articolata tassonomia del conflitto interno, centrata sul concreto dato fenomenologico dell'intensità ed estensione dello scontro in atto, più che su estrinseche valutazioni di carattere giuridico o morale sulle sue cause. Secondo tale impostazione, «si chiamano *ribelli* tutti i sudditi che prendano ingiustamente le armi contro il Reggitore della società, sia che pretendano di spogliarlo della suprema autorità, sia che si propongano soltanto di resistere ai suoi ordini in qualche questione particolare e di imporgli delle condizioni». *Sommovimento popolare* («*émotion populaire*») è, inve-

ce, «un concorso di popolo che si riunisce tumultuosamente e non ascolta più la voce dei superiori, sia che se la prenda con i superiori stessi o soltanto con qualche individuo». Se i contestatori si spingono sino «ad una disobbedienza formale o alle vie di fatto», si sarà in presenza di una *sedizione*; e «qualora il male si estenda, guadagni la maggior parte delle persone nella città o nella provincia e si rafforzi così tanto da far sì che il Sovrano stesso non trovi più obbedienza», tale disordine prenderà il nome di *sollevazione*⁶⁰.

Tutte queste manifestazioni di violenza – annota Vattel – incrinano l'ordine pubblico e rappresentano dei veri e propri «Crimes d'Etat», a prescindere dal fatto che «siano causate da giustificati motivi di lamentele». Il sovrano ha dunque il diritto di reprimerle con la forza e punire i responsabili, anche se il giurista svizzero – come, del resto, già il suo maestro Wolff – si dichiara convinto che il mezzo al tempo stesso più sicuro e più giusto per pacificare i sediziosi sia quello di «dare soddisfazione ai popoli», privilegiando i mezzi meno violenti di ripristino dell'ordine sociale⁶¹. In alcuni casi, tuttavia, lo scontro in atto all'interno dello Stato raggiunge una intensità tale da rendere immediato e inevitabile il parallelo con le ordinarie forme di conflitto bellico. È appunto ai fenomeni di questo tipo che Vattel riserva la denominazione di «guerre civili», individuando come il fondamentale elemento discriminante, oltre alla capacità materiale degli insorti di «tenere testa» militarmente al proprio governante, anche la loro volontà di mettere in questione non solo le modalità di governo da questi adottate, ma il suo stesso *status* sovrano⁶²:

Allorquando si forma nello Stato un partito che non obbedisce più al sovrano ed è abbastanza

forte da tenergli testa o quando, in una Repubblica, la Nazione si divide in due fazioni opposte e da una parte e dall'altra si viene alle armi, siamo in presenza di una *guerra civile*⁶³.

Nel suo sforzo di messa a punto categoriale, Vattel prende apertamente le distanze dalla problematica distinzione wolffiana tra «rebellio» e «bellum civile» come forma rispettivamente ingiustificata e giustificata di sollevazione popolare. Dal suo punto di vista, la questione non è, infatti, quella di «pesare le ragioni che possano fondare e giustificare la guerra civile», bensì di individuare le specifiche caratteristiche fenomenologiche che distinguono questa fattispecie da altre forme di conflitto interno. E che non si tratti di un problema astrattamente classificatorio emerge con una certa evidenza dallo sviluppo stesso della sua argomentazione. Come già un secolo prima Hobbes, Vattel appare, infatti, convinto che la lotta politica sia in primo luogo una *questione di parole* – che le modalità di svolgimento di un conflitto dipendano, cioè, anche dal vocabolario utilizzato dai belligeranti per definire le posizioni proprie e quelle altrui: qualcuno – scrive – ha riservato il termine «guerra civile»

alle armi che i sudditi oppongono giustificatamente al sovrano, per distinguere questa legittima resistenza dalla *ribellione*, che è una resistenza aperta e ingiusta. Ma come definiranno la guerra che si sviluppa in una monarchia tra due pretendenti alla corona? La consuetudine attribuisce il termine di guerra civile ad ogni guerra tra i membri di una stessa società politica: se è tra una parte dei cittadini da un lato e il sovrano e quelli che gli obbediscono dall'altro, è sufficiente che gli scontenti abbiano qualche ragione di prendere le armi, perché questo disordine sia chiamato *guerra civile* e non *ribellione*. Quest'ultima qualifica non è attribuita che ad una sollevazione contro l'autorità legittima, priva di ogni apparenza di giustizia. Il Principe non manca di definire ri-

belli tutti i sudditi che gli resistano apertamente: ma quando questi divengono abbastanza forti da tenergli testa, da obbligarlo a fare loro guerra in maniera regolare, occorre che egli si rassegni a subire la parola *guerra civile*...⁶⁴.

A colpire nella dottrina vatteliana della «guerre civile» sono però soprattutto le stringenti conseguenze giuridiche che egli trae da questa rifondazione della tradizionale semantica proto-moderna del conflitto. Nelle sue specifiche riflessioni sul tema, Vattel appare infatti molto lontano dall'unilaterale immagine di consequenziale teorico della «statizzazione-pubblicizzazione» della guerra di lui proposta da Schmitt in alcune celebri pagine del *Nomos della terra*⁶⁵. Più che porre in termini assoluti il nesso concettuale tra guerra e Stato elaborato, non senza incertezze, da altri protagonisti del dibattito proto-moderno, egli compie una decisiva apertura verso la sua relativizzazione, se è vero che ritiene integralmente estendibili al caso della «guerre civile» le regole formali e procedurali che lo *ius gentium* dell'epoca era solito applicare alle sole guerre interstatuali:

La guerra civile rompe i legami della società e del governo, ovvero ne sospende la forza e l'effetto: essa dà vita, nella nazione, a due partiti indipendenti che si guardano come nemici e che non riconoscono alcun giudice. Occorre dunque necessariamente che queste due parti siano considerate come formanti ormai, almeno per un certo periodo, due corpi separati, due popoli separati. [...] Se le cose stanno così, è ben evidente che le Leggi comuni della guerra, queste massime di umanità, di moderazione, di dirittura e di onestà, [...] debbano essere osservate da una parte e dall'altra nelle guerre civili. Le stesse ragioni che ne fondano l'obbligatorietà da Stato a Stato, le rendono altrettanto e più necessarie nei casi sfortunati in cui due parti ostinate dilanano la loro patria comune⁶⁶.

Tutte le volte che «un partito numeroso

si creda in diritto di resistere al sovrano e si veda in condizioni di ricorrere alle armi» – puntualizza, perciò, Vattel – il confronto tra le parti in conflitto deve avvenire «nella stessa maniera che tra due nazioni differenti» ed essi devono garantirsi reciprocamente «gli stessi strumenti per prevenire gli eccessi e ristabilire la pace»⁶⁷. Ciò che appare soltanto consigliabile nei casi in cui i sudditi prendano le armi senza smettere di riconoscere il sovrano e solo per ottenere la soddisfazione delle proprie pretese, diviene infatti un obbligo morale assoluto nel caso di una vera e propria «guerra civile» che metta in questione alla radice la stessa superiorità del governante sui governati:

Quando la nazione si divide in due parti assolutamente indipendenti, che non riconoscono più un superiore comune, lo Stato è dissolto e la guerra tra le due parti ricade, a tutti gli effetti, nel caso di una guerra pubblica tra due nazioni differenti. Quando una repubblica è dilaniata in due parti, in cui ciascuno pretenda di formare il corpo dello Stato o un regno si divide tra due pretendenti alla corona, la nazione è divisa in due parti, che si tratteranno reciprocamente da ribelli: Ecco due corpi che si pretendono assolutamente indipendenti e che non hanno un giudice. Essi decidono la disputa attraverso le armi, come farebbero due nazioni differenti. L'obbligo di osservare tra loro le Leggi comuni della guerra è dunque assoluto, indispensabile per le due parti ed è lo stesso che la legge naturale impone a tutte le nazioni, da Stato a Stato⁶⁸.

È forse superfluo sottolineare il profondo significato politico, oltre che giuridico, assunto da questa spiazzante metamorfosi della moderna semantica giusinternazionalistica della «guerra civile». Riconoscere a entrambe le parti belligeranti di una «guerra civile» la qualifica di *justi equaliter hostes* spettante agli Stati sovrani nell'esercizio del loro costitutivo *jus ad bellum* significava, infatti, oltre che compiere un

ulteriore passo verso la neutralizzazione riflessiva e normativa della «conflittualità assoluta, distruttiva di ogni possibilità di ordine politico», che era stata tipica delle guerre civili di religione⁶⁹, anche porre le premesse per lo scardinamento di quel dispositivo di assolutizzazione del comando sovrano sul quale i grandi esponenti del nascente *ius naturae et gentium* avevano costruito la loro «capziosa distinzione tra "guerre civile" e "rébellion"»⁷⁰. Come è stato sottolineato, «l'estensione dello *jus publicum europeum* alla guerra civile portava infine al riconoscimento della sovranità dei due contendenti»⁷¹, ed è sufficiente allargare la prospettiva dell'indagine storiografica sino a ricomprendere l'intero impianto costruttivo del *Droit des gens* per rendersi conto di dove cada il baricentro sostanziale della teoria giuridica e politica di Vattel, a dispetto di tutte le dichiarazioni di *neutralità*. Nella complessiva costruzione vatteliana il confronto con la dimensione della guerra civile si interseca, infatti, strettamente con la teorizzazione di una forma di diritto-dovere di intervento in apparenza difficilmente conciliabile con il principio "vestfaliano" di non ingerenza, pure ampiamente riconosciuto nel suo sistema come «riverberazione fedele della sovranità degli Stati»⁷². Vattel ammette infatti che, inutilmente esperiti i suoi buoni uffici per il «ristabilimento della pace», una Nazione straniera possa intervenire nel conflitto in atto per «soccorrere» ed «assistere» quello dei contendenti che sembri avere «il buon diritto dalla sua parte»⁷³ – un approccio, questo, che in almeno un passo si carica di una tonalità politico-ideologica sostanziale palesamente eccedente il formalistico contesto di senso caratteristico del suo approccio:

Se il Principe, violando le leggi fondamentali, dà al suo popolo un legittimo motivo di resistenza; se la tirannia, divenuta insopportabile, solleva la nazione, ogni potenza straniera è in diritto di soccorrere un popolo oppresso, che gli chiede assistenza. [...] Quando un popolo imbraccia a ragione le armi contro un oppressore, non c'è che giustizia e generosità a soccorrere delle brave persone che difendono la loro libertà. Tutte le volte dunque che si arriva ad una guerra civile, le potenze straniere possono assistere quella delle due parti che sembra loro essere nel giusto. Quella che assiste un tiranno odioso, quella che si dichiara per un popolo ingiusto e ribelle, pecca senza dubbio contro il suo dovere. Ma se i legami della società politica sono spezzati, o almeno sospesi, tra il sovrano e il suo popolo, li si può considerare come due potenze distinte, e poiché sia l'una che l'altra sono indipendenti da ogni autorità straniera, nessuno ha il diritto di giudicarle. Ciascuna di esse può avere ragione e ciascuno di coloro che le assistono può credere di sostenere la buona causa. Occorre dunque [...] che le due parti possano agire come se avessero il diritto legale di farlo e chi si trattino conseguentemente, sino alla decisione⁷⁴.

Come ho tentato di evidenziare in altra occasione⁷⁵, dietro questo «paradossale» approccio alla questione dell'ingerenza⁷⁶ si pongono delicate problematiche fondative, direttamente attinenti alla complessiva logica costruttiva del *Droit des Gens*. Attraverso il ricorso alla classica figura dottrinale del «tiranno manifesto» giunge, infatti, almeno provvisoriamente a soluzione l'ambigua equivalenza tra *popolo*, *nazione* e *Stato* presente alla base stessa dell'opera⁷⁷ e il sistema giusinternazionalistico di Vattel si rivela ancorato ad una serie di precondizioni direttamente legate alla logica contrattualistica che fonda e sostiene la sua concezione della «società politica»⁷⁸. È appunto per questo motivo che parte della più recente storiografia ha ritenuto di dover mettere in dubbio l'adesione senza residui di Vattel alla costellazione fondativa del na-

scente «sistema giuridico della comunità degli Stati», presentando al contrario la sua riflessione come un decisivo snodo di altre – e ben diverse – genealogie della modernità politica: ad esempio, la direttrice di «repubblicanesimo atlantico» che autori come John G. A. Pocock hanno posto alla base dell'«era delle Rivoluzioni democratiche»⁷⁹; o anche una linea di costituzionalismo radicale che avrebbe contribuito non poco alla nascita della moderna concezione dell'autonomia del sociale⁸⁰.

In questa sede, non posso confrontarmi ulteriormente con un nodo interpretativo sicuramente meritevole di più approfondite considerazioni. Nell'avviarmi alla conclusione del mio discorso, mi limiterò solo a richiamare l'attenzione sulla rilevanza che l'indagine di questa specifica direttrice della costruzione vattelliana assume anche ai più immediati fini di un'indagine della moderna semantica giuspolitica del conflitto. Attraverso il problematico punto di vista dello «Stato terzo», in queste pagine la questione della «guerra civile» sembra, infatti, sottrarsi almeno in parte al rigido dispositivo *interno/esterno* posto alla base – anche da un punto di vista teorico – della nascente «società internazionale degli Stati»⁸¹, per proporsi come l'embrionale nucleo costitutivo di una diversa e più complessa forma di «international political

morality» per alcuni versi assimilabile a quella oggi riportata al centro del dibattito dai più consequenziali esponenti del «cosmopolitan turn» della politica internazionale⁸². In un momento storico nel quale la politica sembra risolversi più che mai in un problema «costituzionale» di ordinamento dello spazio, la storia della moderna semantica della «guerra civile» può rivelare, dunque, se adeguatamente indagata, sorprendenti elementi di interesse per chiunque sia attivamente impegnato in uno sforzo di messa a punto riflessiva dei dilemmi del nostro presente. Da questo punto di vista, studiare la semantica della «guerra civile» oggi, significa anche sforzarsi di riannodare i molteplici fili di una lunga e complessa vicenda ideologico-discorsiva centrata sulle grandi e irrisolte questioni fondative della «nostra» modernità. Mi sembra perciò che valga la pena di lavorare ancora in questa direzione, al di là di ogni semplificatoria rappresentazione della logica costruttiva della politica moderna.

* Il presente testo è una versione ampiamente rielaborata della relazione presentata al seminario italo-francese *La guerre civile* (Parigi, 29 aprile 2011). Sono grato a Marco Geuna e Alberto Clerici per i commenti e i preziosi suggerimenti.

¹ R. Koselleck, *Der neuzeitliche Revolutionsbegriff als geschichtliche Kategorie*, in «Studium Generale», n. 22, 1969, pp. 825-838, poi ristampato con il titolo *Historische Kriterien des neuzeitlichen Revolutionsbegriffs*, in R. Koselleck, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik*

geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979, pp. 67 ss.; tr. it. *Criteri storici del moderno concetto di rivoluzione*, in Id., *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*, Genova, Marietti, 1986, pp. 55 ss., in part. p. 59.

² P.P. Portinaro, *Introduzione: pre-*

- liminari a una teoria della guerra civile, in R. Schnur, *Rivoluzione e guerra civile*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 8.
- ³ R. Vierhaus, *Laudatio auf Reinhart Koselleck*, in «Historische Zeitschrift», n. 251, 1990, p. 534. Ma sul punto mi permetto di rinviare a L. Scuccimarra, *La Begriffsgeschichte e le sue origini intellettuali*, in «Storica», vol. 10, 1998, pp. 7-99.
- ⁴ N. Bulst, J. Fisch, R. Koselleck, C. Meier, *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, in O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (eds.), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, vol. V, Stuttgart, Klett-Cotta, 1984, pp. 653-788, in part. pp. 653 ss.
- ⁵ Riprendo l'efficace formula da Melvin Richter, *Toward a Concept of Political Illegitimacy: Bonapartist Dictatorship and Democratic Legitimacy*, in «Political Theory», vol. 10/2, 1982, pp. 185-214; Id., *A Family of Political Concepts: Tyranny, Despotism, Bonapartism, Caesarism, Dictatorship, 1750-1917*, in «European Journal of Political Theory», vol. 4, 2005, pp. 221-248.
- ⁶ Koselleck, *Einleitung*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 654. Ma sul punto si veda anche Id., *Revolution als Begriff und als Metapher. Zur Semantik eines einst emphatischen Worts*, in R. Koselleck, *Begriffsgeschichten. Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006, pp. 240 ss.
- ⁷ R. Koselleck, *Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte* (1972), in Id., *Vergangene Zukunft*, cit., pp. 107 ss.; tr. it. *Storia dei concetti e storia sociale*, in Koselleck, *Futuro passato* cit., pp. 91 ss., in part. pp. 99 ss.). Ma sul punto si veda anche la fondamentale *Einleitung* all'*Historisches Lexikon*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, vol. I, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972, pp. XIII ss.
- ⁸ Koselleck, *Einleitung*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 654.
- ⁹ O. Brunner, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter* (1941); tr. it. *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 162 ss.
- ¹⁰ Koselleck, *Criteri storici del moderno concetto di rivoluzione*, cit., pp. 59 s.
- ¹¹ R. Koselleck, *Von den Frühen Neuzeit bis zur Französischen Revolution*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 689.
- ¹² Koselleck, *Criteri storici del moderno concetto di rivoluzione*, cit., p. 60.
- ¹³ Per un'analisi di alcuni passaggi di questa dinamica terminologica-concettuale si veda J. Fisch, *Mittelalter*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., pp. 670 ss.
- ¹⁴ R. Koselleck, *Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt*, Freiburg-München, Alber, 1979; tr. it. *Critica illuminista e crisi della società borghese*, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 19.
- ¹⁵ Come ricorda Koselleck, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 692, proprio questa è l'accusa contro i contadini in rivolta avanzata dall'umanista Michael Kessler nello scritto *Volget von der grusamen Embörung nd Ufruor der Bursame wider ire hohe Oberkeiten* (1525), ora ristampato in *Flugschriften des Bauernkrieges*, Hamburg, Rowohlt, 1970, pp. 215 ss. e 246 ss.
- ¹⁶ C. Meier, *Revolution in der Antike*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., pp. 668 ss.
- ¹⁷ M.T. Cicerone, *De officiis*, I. 86; tr. it. *Dei doveri*, in Id., *Opere politiche e filosofiche*, Torino, Utet, 1974, vol. 1, p. 633: «Quelli che provvedono a una parte dei cittadini, e l'altra parte trascurano, introducono nella città un elemento rovinosissimo, la divisione e la discordia; donde deriva che alcuni sembrano democratici, altri fautori degli ottimati, pochi invero
- tutori di tutti quanti. Di qui nascono presso gli Ateniesi gravi discordie, e nella nostra repubblica non soltanto rivoluzioni ma anche pestifere guerre civili; le quali il cittadino pensoso, forte e degno di tenere il primo posto nella vita pubblica fuggirà e odierà [...]». Ma sulla complessa semantica della guerra civile in Cicerone si veda almeno G. Urso, *Tumultus e guerra civile nel I secolo a. C.*, in M. Sordi (a cura di), *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, Milano, Vita e pensiero, 2001, pp. 123 ss.
- ¹⁸ Tra le fonti classiche più influenti in questo campo occorre, infatti, senz'altro annoverare, oltre al corpus ciceroniano e a quello tacitano, le *Historiae* di Gaio Sallustio Crispo e il *Bellum civile* o *Pharsalia* di Marco Anneo Lucano. Ma sul tema si veda D. Armitage, *Every Great Revolution is a Civil War*, in corso di pubblicazione in K.M. Baker, D. Edelstein (eds.), *Scripting Revolution*, Stanford, Stanford University Press e disponibile in rete all'indirizzo <<http://scholar.harvard.edu/armitage/publications>> e, in una prospettiva di storia letteraria, J. Henderson, *Fighting for Rome. Poets & Caesars, History & Civil War*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 1998.
- ¹⁹ Cfr. Armitage, *Every Great Revolution is a Civil War*, cit.; Id., *Ideas of Civil War in Seventeenth-Century England*, in «Annals of the Japanese Association for the Study of Puritanism», n. 4, 2009, pp. 4-18. Ma sulla vicenda storica del tema e le sue contraddizioni fondative interessanti riflessioni sono svolte anche in G. Ranzato, *Un evento antico e un nuovo oggetto di riflessione*, in G. Ranzato (a cura di), *Guerre fratricide. Le guerre civili in età contemporanea*, Torino, Bolzani Boringhieri, 1994, in part. pp. XXII ss.
- ²⁰ J. Lipsius, *Politicorum sive civilis doctrina libri sex*, 1589; tr. it. *Opere politiche*, vol. I: *La politica*, Torino, Aragone, 2012, t. 2, p. 687: «Giustamente scrisse Omero: Empio

e indegno di consorzio umano, sia colui che desidera la feroce ed esecrabile guerra civile. Il cui pensiero ha spiegato e ulteriormente esposto Cicerone. Pare che non possa avere cari né la famiglia, né le leggi dello Stato, né i diritti della libertà chi si diletta delle discordie, del massacro dei cittadini, della guerra civile. Un tale individuo, a mio parere, va espulso dal consorzio umano e bandito dai confini della umana natura». Il riferimento è a Omero, II, IX, 63-64 e a Cicerone, *Filippiche*, XIII, I, 1.

²¹ Lipsio, *La politica*, cit., p. 687.

²² Ivi, p. 689. I riferimenti nel testo sono, rispettivamente, a Sallustio, *Historiae*, I, 55, 11; Seneca, *De Ira*, II, 9, 3; Lucano, *Bellum civile*, VII, 464-465 e I, 4; Sallustio, *Historiae*, I, 55, 17.

²³ G. Oestreich, *Justus Lipsius als Theoretiker des neuzeitlichen Machtstaates*, in Id., *Geist und Gestalt der frühmodernen Staates*, Berlin, Duncker & Humblot, 1969, pp. 35 ss.; tr. it. *Giusto Lipsio come teorico dello Stato di potenza dell'età moderna*, in Id., *Filosofia e costituzione dello Stato moderno*, Napoli, Bibliopolis, 1989, pp. 65 ss., in part. p. 79.

²⁴ R. Koselleck, *Erfahrungswandel und Methodenwechsel. Eine historisch-anthropologische Skizze* (1988), in Id., *Zeitschichten. Studien zur Historik*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000, pp. 27-77, in part., p. 71.

²⁵ *Ibid.* Ma sul punto si veda anche Koselleck, *Von den Frühen Neuzeit bis zur Französischen Revolution*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 700.

²⁶ Koselleck, *Erfahrungswandel und Methodenwechsel*, cit., p. 71. Ma sullo «stupore di fronte all'imprevedibilmente nuovo» come condizione di esperienza storica mi permetto di rinviare a L. Scuccimarra, *Temporalità ed esperienza storica. Note sulla Historik di Koselleck*, in «Storica», n. 38, 2007, pp. 65-89.

²⁷ Oestreich, *Giusto Lipsio come teorico dello Stato di potenza dell'età*

moderna, cit., p. 91.

²⁸ R. Tuck, *The War of Rights and Peace. Political Thought and the International Order from Grotius to Kant*, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 10 s.: «Questa era la differenza tra Cicerone e Tacito. [...] Lo Stato di Tacito era stato fondato sulle guerre civili (si veda *Annali*, I, 1) e trattava i suoi cittadini come combattenti sconfitti».

²⁹ Oestreich, *Giusto Lipsio come teorico dello Stato di potenza dell'età moderna*, cit., p. 104.

³⁰ Plutarco, *Vita M. Bruti*, 12, 3. Cfr. Lipsius, *La politica*, cit., pp. 725 ss.: «Non sarà dunque degno di maggior lode tollerare il tiranno. Ricordarsi dei tempi in cui siamo nati, pregare perché si abbia un buon principe e, comunque sia, tollerarlo? Da Dio, infatti, proviene tutto questo, e dal cielo. E come al pari della siccità e delle continue piogge e di tutti gli altri flagelli della natura, così dobbiamo sopportare anche la lussuria e l'avidità dei regnanti. Tutto ciò che compie il re, benché ignobile, deve essere ritenuto onorevole».

³¹ Oestreich, *Giusto Lipsio come teorico dello Stato di potenza dell'età moderna*, cit., p. 91.

³² Secondo Armitage, *Every Great Revolution is a Civil War*, cit., pp. 10 ss., il punto di arrivo di questa linea di risemantizzazione del concetto coincide con l'elaborazione teorica di Thomas Hobbes, che pensa la «guerra civile» come ricaduta nello stato di natura, trasformando la nozione in un «vero e proprio ossimoro». Il discorso hobbesiano sulla guerra civile rappresenta, peraltro, un'esplicita dimostrazione del ruolo-chiave giocato in questa linea di riflessione anche dalle fonti greche classiche, se è vero, come è stato a più riprese sostenuto, che la storiografia di Tucidide rappresenta per il pensatore inglese un costante termine di confronto e rimeditazione. Sul tema si veda, tra gli altri, G. Klosko, D. Rice, *Thucydides' and Hobbes's State of*

Nature, in «History of Political Thought», VI, 1985, pp. 405-409; C.W. Brown, *Thucydides, Hobbes, and the Derivation of Anarchy*, in «History of Political Thought», VIII, 1987, pp. 33-62; Peter J. Ahrensdoerf, *The Fear of Death and the Longing for Immortality: Hobbes and Thucydides on Human Nature and the Problem of Anarchy*, in «The American Political Science Review», n. 94, 3, 2000, pp. 579-593. Sul rapporto tra Hobbes e la classicità in specifico riferimento alla questione della guerra civile si veda comunque Annick Jaulin, *La nature dans tous ses états. Etat de nature et guerre civile: Hobbes et les anciens, notamment Aristote*, in questo fascicolo.

³³ R. Koselleck, *Von den Frühen Neuzeit bis zur Französischen Revolution*, in *Revolution, Rebellion, Aufruhr, Bürgerkrieg*, cit., p. 700.

³⁴ H. Münkler, *Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie*, Weilerweits, Velbrück Verlag, 2006, pp. 27 ss., in part. p. 32.

³⁵ Lipsius, *La politica*, cit., pp. 725 ss.: «Tu [...] presta ascolto a quel che disse l'astuto Muciano: Gli inizi delle guerre civili vanno lasciati alla sorte, ma la vittoria si perfeziona con la prudenza e col calcolo. A queste cose devi ricorrere, e prima di tutto rimuovi il seme delle discordie. Allontanane i capi con il pretesto di onori e incarichi, affinché a coloro che bramano rivolgimenti politici manchino il capo e i consiglieri. E allontanare i soldati stessi: distribuirli qua e là per le province e impegnarli in una guerra esterna è saggio consiglio e garanzia di pace. Spesso una guerra esterna genera una salda concordia». I riferimenti nel testo sono a Tacito, *Historiae*, III, 46, 60; V, 12; Id., *Annales*, XVI, 22. Per una declinazione "insulare" di questo topos si veda comunque F. Bacon, *Essays* (1625), XXIX: *Of the true greatness of Kingdom and Estates*: «No body can be healthful without exercise, neither body nor politic; and certainly to a kingdom or estate, a just and honorable war

is the true exercise. A civil war, indeed, is like the heat of a fever: but a foreign war is like the heat of exercise, and serveth to keep the body in health: for in a slothful peace, both courages will effeminate and manners corrupt». Sulla semantica baconiana del disordine politico si veda, però, anche ivi, XV: *Of Seditions and Troubles*.

- ³⁶ Münkler, *Der Wandel des Krieges*, cit., p. 33: «Il mezzo decisivo nella separazione tra guerra statale e guerra civile fu la precisa fissazione di confini tra gli Stati e la sussunzione dell'ambito così delimitato e degli uomini in esso viventi al potere di decisione di un sovrano. Le decisioni di quest'ultimo erano inappellabili, dunque non potevano essere modificate attraverso vie giuridiche ma solo attraverso la guerra. La guerra avanzava così a "mezzo di informazione ultimo" nel conflitto dei sovrani e restò tale anche quando i monarchi furono sostituiti dalle nazioni nella posizione del sovrano». Si tratta evidentemente di una rivisitazione della celebre tesi formulata da Carl Schmitt nel volume *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot, 1974; tr. it. *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, Milano, Adelphi, 1991, pp. 164 ss.

- ³⁷ H. Leira, *Justus Lipsius, political humanism and the discipling of 17th century statecraft*, Paper presented at the 6th Pan-European International Relations Conference, University of Turin (Italy), September 12-15, 2007, disponibile in rete all'indirizzo <<http://turin.sgir.eu>>. Secondo Leira, la distanza tra questa concezione e la moderna visione della politica trova conferma nella classificazione del «popolo» oggetto del governo del Principe offerta nel cap. IV, V della *Politica* (tr. it. cit., p. 293). Esso si compone, infatti, di tre specie di uomini, i propri «sudditi», i «popoli confinanti» e «l'umanità intera», e di tutte e

tre il governante dovrà conoscere la natura per poterla «tenere a freno».

- ³⁸ Münkler, *Der Wandel des Krieges*, cit., p. 33.

- ³⁹ *Ibid.* Si tratta, peraltro, di un processo decisamente più complesso di quanto le letture post-schmittiane della genesi della modernità politica possano far pensare. Al proposito mi limito a segnalare l'approccio utilizzato da Balthazar Ayala nel *De iure officii bellicis et disciplina militari libri tres* (1582), I, II, § 16, dove il discorso sulla «dissensio civile» finisce per dare vita a due distinte fattispecie, connotate rispettivamente in senso "orizzontale" e "verticale", a seconda che i cittadini siano «in disaccordo e conflitto tra loro», o complottino contro la maestà del sovrano, al fine di provocare la distruzione della repubblica. In questo secondo caso – scrive Ayala – essi possono essere annoverati tra gli «hostes reipublicae», e il principe ha il diritto di ricorrere nei loro confronti a tutte le azioni consentite in guerra.

- ⁴⁰ A. Gentili, *De iure belli libri tres* (1598), I, II; tr. it. *Il diritto di guerra*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 16: «La guerra è la giusta contesa delle pubbliche armi. [...] Infatti, la guerra non è una rissa, una battaglia o un'inimicizia fra privati; e le armi devono essere pubbliche da entrambe le parti». Il tema della guerra civile è affrontato incidentalmente nel cap. III, IX, specificamente dedicato alla questione della riduzione in schiavitù: «Neppure nelle guerre civili dei romani si facevano schiavi. La guerra civile, diceva Lucano, è una guerra senza nemico, anzi non è neppure una guerra ma una discordia: "Alcuni cittadini si separano e vanno contro gli altri: si chiama sedizione la discordia dei cittadini". In tali situazioni non c'erano nemici, ma partiti o fazioni, poiché il nome di nemico pareva troppo duro per essere usato in una guerra civile». Ma sulle radici pre-moderne di questa spe-

cifica direttrice del moderno ius belli si veda S.C. Neff, *War and the Law of Nations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 250 ss.

- ⁴¹ Per una parziale eccezione si veda H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres*, II, XVIII, II, sui diritti degli ambasciatori.

- ⁴² E. Di Rienzo, *Il diritto delle armi. Guerra e politica nell'Europa moderna*, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 47 ss. Sulla distinzione groziana tra guerre *publiche*, *private* e *miste* si veda Grotius, *De iure belli ac pacis*, I, III, I: «la guerra pubblica è quella combattuta da entrambe le parti dall'autorità del potere civile. La guerra privata è quella fatta tra persone private, prive di pubblica autorità. La guerra mista è quella fatta da un lato dalla pubblica autorità e dall'altro da mere persone private». Nel successivo Cap. I, IV, il teorico olandese precisa che un privato può muovere «guerra» anche ai principi, «ma non al proprio».

- ⁴³ Neff, *War and the Law of Nations*, cit., p. 254. Il riferimento è a Grotius, *De iure belli ac pacis*, I, IV, I ss. Nello sviluppo della sua argomentazione Grotius introduce, tuttavia, numerose eccezioni a questa generale condanna del diritto di resistenza, soffermandosi in particolare sui presupposti di una forma di resistenza "costituzionale" al tiranno. Per una ulteriore radicalizzazione di questo approccio, si vedano però le annotazioni al Cap. I, IV, I apposte da Barbeyrac nella sua traduzione del *De iure belli ac pacis*.

- ⁴⁴ H. Grotius, *De iure belli ac pacis*, I, IV, XIX. I riferimenti sono a Plutarco, *Vita M. Bruti*, 12, 3 e a Cicerone, *Philippicae*, II, XV.

- ⁴⁵ Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, cit., pp. 179 ss.

- ⁴⁶ Ivi, p. 187. Secondo la ricostruzione di Schmitt, la «guerra non pubblica» poteva «essere tutto il resto: ribellione, sedizione, turbamento della pace, barbarie e

pirateria, ma non guerra nel senso del nuovo diritto internazionale europeo».

⁴⁷ Di Rienzo, *Il diritto delle armi*, cit., pp. 46 ss.

⁴⁸ R. Zouche, *Juris et iudicii fecialis, sive Juris inter Gentes et quaestionum de eodem explicatio. Qua quae ad Pacem et Bellum inter diversos Principes, aut Populos spectant, et precipuis Historicis-jure-peritiis exhibentur* (1650), I, VI, p. 35: «Deinde Adversari sunt, cum quibus Amicitia, vel juris communio quae fuit dissoluta est, Civili scilicet dissensione, ita Caesar Pompeianos, Adversarios frequentissime appellat, de quibus etiam Jureconsultus, in civilibus, inquit, dissentionibus, quamvis per eas Respublica laedatur, non tamen in exitium reipublicae contenditur, qui in alterutras partes discedunt, inter hostes non sunt, inter quos jura hostium fuerint». La riproposizione di un approccio "orizzontale" al tema ha concrete conseguenze sulla sistematica giusinternazionalistica di Zouche, come imostra il fatto che egli tiene distinta questa fattispecie dalle forme più estreme di patologia politica – «perduellio», «rebellio» e «defectio» – trattate nel paragrafo seguente, alle quali non si applicano gli «iura belli». Nel cap. I, IV, I Zouche riconosce apertamente alle parti in conflitto, anche in caso di «discordie civili», un reciproco diritto di ambasciata. Nel Cap. I, VIII, II, egli esclude invece la possibilità di applicare ai belligeranti civili il diritto di *postliminium*.

⁴⁹ J. Voet, *De iure militari liber singularis* (1780), I, 3.

⁵⁰ Ivi, I, 5. Su questo aspetto della teoria giuridica di Voet e sulle sue fonti classiche si veda ora U. Mariani, *Un contributo "elegante" in materia di ius belli: il De jure militari di Johannes Voet*, in «Diritto@Storia», n. 8, 2009.

⁵¹ Neff, *War and the Law of Nations*, cit., p. 254.

⁵² J.-J. Burlamaqui, *Principes de droit politique*, Amsterdam, 1751, vol. 2, cap. III, pp. 62 ss.

⁵³ Ivi, vol. 2, cap. VII, §§ XXXIII ss.

⁵⁴ C. Wolff, *Jus gentium methodo scientifica pertractatum, in quo jus gentium naturale ab eo, quod voluntarii, pactitii et consuetudinarii est, accurate distinguitur*, Halle, 1749, cap. VIII, § 1010: «Bellum vero civile dicitur, quo iusta arma adversus Rectorem civitatis sumunt subditi. Quamobrem cum rebellio iniustam habeat causam, civile autem bellum iustum; rebellio bellum civile non est contra, consequenter nec subditi bellum civile excitantes sunt rebelles».

⁵⁵ Ivi, § 1012: «Quoniam bellum civile est, quo arma iusta in Rectorem civitatis sumunt subditi, arma autem iusta non intelliguntur, nisi quando Rectori civitatis vi resistere licet, quod in quibusdam casibus licere alibi demonstravimus; *bellum civile licitum est in omni casu, in quo Rectori civitatis vi resistere licet...*».

⁵⁶ W. Rech, *Enemies of Mankind: Vattel's Theory of Collective Security*, Leiden, Brill, 2013, p. 213.

⁵⁷ Di Rienzo, *Il diritto delle armi*, cit., p. 50.

⁵⁸ Schmitt, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, cit., pp. 182 ss. Wolff, *Jus gentium methodo scientifica pertractatum*, cap. VIII, § 1011: «In casu dubio cives adversus Rectorem civitatis arma sumentes dicuntur idiomate patrio die Misvergnügten, vel voce a Gallis mutuata, sed tantis per immutata di Malcontenten, quasi male contenti regimine scilicet praesenti». E ancora: «Cum exterarum Gentium non fit iudicium de iis, quae inter subditos & Rectorem civitatis alicujus intercedunt, utpote quae ses regimini aliorum immiscere non debent; non rebellionem vocabunt, si subditi arma sumunt in superiorem, nisi manifestissima sit horum iniuria: dicent potius bellum civile, idiomate patrio *innerliche*

Unruhe, et vi adversus superiorem agentes male contentos».

⁵⁹ Rech, *Enemies of Mankind*, cit., p. 213.

⁶⁰ E. de Vattel, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite & aux affaires des Nations et des Souverains*, Londra, 1558, t. II, III, 18, § 288, pp. 238 ss.

⁶¹ Ivi, p. 240.

⁶² Neff, *War and the Law of Nations*, cit., p. 254.

⁶³ Vattel, *Le droit des gens*, cit., § 292, p. 242.

⁶⁴ Ivi, pp. 242 s.

⁶⁵ F. Mancuso, *Le Droit des gens come apice dello jus publicum europeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», n. XXXVIII, 2009, pp. 1277 ss. Il riferimento è a Schmitt, *Il nomos della terra*, cit., pp. 197 ss.: «Con Vattel si riesce infine a cogliere la classica trasparenza illuministica del XVIII secolo. L'intera problematica è chiarita grazie al passaggio dalla questione di una giustizia contestatistica e normativa alla semplice "forma", ovvero alla pura statualità della guerra».

⁶⁶ Ivi, § 294, p. 244.

⁶⁷ Ivi, § 295, p. 245.

⁶⁸ Ivi, § 295, p. 247.

⁶⁹ Mancuso, *Le Droit des gens come apice dello jus publicum europeum?*, cit., pp. 1277 s.

⁷⁰ Di Rienzo, *Il diritto delle armi*, cit., p. 53.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² P. Hagggenmacher, *Azione umanitaria ed intervento umanitario, in Pensiero umanitario e intervento in Gentili. Atti del convegno Sesta giornata gentiliana, 17 settembre 1994*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 42. Cfr. *Droit des Gens*, cit., vol. I, lib. II, cap. IV, § 54, p. 297: «È una conseguenza manifesta della libertà e dell'indipendenza delle nazioni che tutte siano in diritto di governarsi come ritengono e che nessuna abbia il minimo diritto di immischiarsi nel governo di un'altra. Di tutti di diritti che

possono appartenere a una nazione, la sovranità è senza dubbio il più prezioso e quello che le altre devono rispettare più scrupolosamente se non vogliono arrecargli offesa».

⁷³ Vattel, *Du Droit des gens*, cit., vol. II, lib. III, cap. XVIII, § 295, p. 248: «Le nazioni straniere non devono ingerire nel governo interno di uno Stato indipendente. Non sta a loro giudicare tra i cittadini che la discordia fa correre alle armi, né tra il Principe e i sudditi. I due partiti sono egualmente estranei per essi, egualmente indipendenti dalla loro autorità. Resta loro di interporre i loro buoni uffici per il ristabilimento della pace e la legge naturale li invita a farlo. Ma se il loro sforzo sono infruttuosi, quelle che non sono legate da alcun trattato, possono senza dubbio giudicare sul merito della causa e assistere la parte che gli sembrerà avere il buon diritto dalla sua parte, nel caso in cui questa parte implori la loro assistenza o la accetti. Essi possono farlo, così come sono liberi di sposare la pretesa di una Nazione, che entra in guerra con un'altra, se la trovano giusta. Quanto agli alleati dello Stato dilaniato da una guerra civile, essi troveranno nella natura dei loro impegni, combinati con le circostanze, la regola della condotta che debbono seguire [...]».

⁷⁴ Ivi, vol. I, lib. II, cap. IV, § 56, pp. 298 ss.

⁷⁵ Cfr. L. Scuccimarra, *La guerra dei Lumi. Vattel e le ambivalenze del droit des gens*, in *La guerra e le sue immagini*, a cura di M.P. Paternò, Napoli, Satura, 2008, pp. 233-250.

⁷⁶ E. Jouannet, *Emer de Vattel et l'émergence du droit international classique*, Paris, A. Pedone, 1998, p. 158.

⁷⁷ Vattel, *Droit des Gens*, vol. I, lib. I, cap. I, § 1, p. 1: «Una Nazione, uno Stato è [...] un corpo politico o una società di uomini uniti assieme per procurarsi vantaggio e sicurezza attraverso le forze riunite di tutti».

⁷⁸ Jouannet, *Emer de Vattel*, cit., pp. 413 ss.

⁷⁹ N.G. Onuf, *The Republican Legacy in International Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, in part. p. 162: «Sostenere l'ammissibilità dell'intervento per il bene comune è un'idea repubblicana. Vattel, che la espose nel XVIII secolo, fu una figura-guida del repubblicanesimo del suo tempo [...]».

⁸⁰ Per una valorizzazione del *Droit des Gens* come passaggio-chiave nella vicenda del moderno costituzionalismo si veda, da ultimo, H. Hofmann, *Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di Costituzione*, in S. Chignola, G. Duso (a cura di), *Sui concetti giur-*

ridici e politici della Costituzione dell'Europa, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 227 ss.

⁸¹ R.B.J. Walker, *Inside/Outside. International Relations as Political Theory*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

⁸² A. Colombo, *La disunità del mondo. Dopo il secolo globale*, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 15. Da questo punto di vista ritengo decisamente riduttiva la lettura "disgiuntiva" del momento Vattel proposta da Reinhart Koselleck in alcune note pagine di *Kritik und Krise* (tr. it. cit., p. 244), dove la «breccia operata nel principio del non intervento» è presentata come una messa in questione dall'interno della sostanza assolutistica del «sistema-Westfalia»: «Verso l'esterno» — scrive, infatti, Koselleck — «Vattel è fautore della subordinazione della morale alla politica, all'interno invece intende moralizzare la politica. [...] Nel settore del diritto internazionale egli pensa all'interesse dello Stato, mentre sul piano interno dello Stato pensa all'interesse della società».